

COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 14 del 29/04/2016

Oggetto: "Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12 del 24,11,2001 e ss.mm.ii."

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

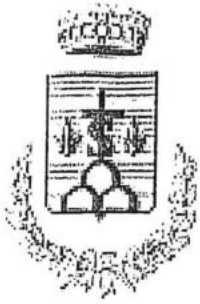
Consiglieri	Qualifica	Presenti
PAGANO NAZZARO	SINDACO	SI
DI MARTINO EMILIANA	CONSIGLIERE	SI
ESPOSITO ANTONIETTA	CONSIGLIERE	NO
FELACO PASQUALE	CONSIGLIERE	SI
INCERTOPADRE CARMELA	CONSIGLIERE	SI
MARINO ARMANDO	CONSIGLIERE	SI
MARINO NICOLA	CONSIGLIERE	SI
SANTAGATA MARIA SIMONA	CONSIGLIERE	NO
SEMBIANTE STEFANO	CONSIGLIERE	SI
TATONE ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
VEROLLA ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
ZACCARIELLO MADDALENA	CONSIGLIERE	SI
LUONGO FRANCESCO	CONSIGLIERE	NO
ALTRUDA FEDERICA	CONSIGLIERE	NO
BIAVASCO CAROLINA	CONSIGLIERE	NO
BRUNO PASQUALE	CONSIGLIERE	NO
ZENNA DOMENICA	CONSIGLIERE	NO

Totale presenti 10

Totali assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO NAZZARO .

- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Depositata il _____

Proposta di deliberazione Consiglio comunale

Num. 18 del 26/04/2016

ad iniziativa di:

< _ > - **SINDACO**

< _ > - **ASSESSORE** _____

< _ > - **CONSIGLIERE** _____

< _ > - **UFFICIO**

Oggetto:

"Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12 del 24,11,2001 e ss.mm.ii."

< - > Approvata nella seduta del _____ n. _____

Presenti: _____

Con voti: _____

< - > I.E. con voti _____

"Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12 del 24.11.2001 e ss.mm.ii."

PREMESSO:

Che la Legge Regionale n.7 del 25.07.2013, ha apportato modifiche sostanziali alla Legge Regionale n.12 del 24.01.2001, per cui si è reso necessario predisporre un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;

che quest'Ente con nota prot. 03276 del 31.03.2016 ha trasmesso alla Regione Campania la bozza del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Polizia Mortuaria, adeguato alla L.R. n.7/2013, onde acquisire, ai sensi di legge, il competente parere preventivo;

Che in data 15/04/2016 con nota prot. 2016.0260160 la Consulta Regionale ha trasmesso parere favorevole ai sensi della L.R. 12/01 capo IV art.9 comma 3;

Rilevato che:

È necessario procedere all' approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, costituito da n. 151 articoli e dagli allegati A) e B) così come approvato dalla Consulta Regionale nella seduta del 06/04/2016;

Accertato che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa, non è necessario chiedere, ai sensi dell' 49 del D.to L.vo n. 267/2000, il parere sulla regolarità contabile;

Richiamato il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di Polizia Cimiteriale";

Richiamata la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;

Richiamate le Leggi n. 328/2000, n. 26/2001, n. 130/2001;

Richiamate le Leggi Regionali n. 12/2001, n. 20/2006, n. 2/2010, n. 7/2013;

Propone Di :

- 1) di prendere atto dell'allegato parere favorevole rilasciato dalla consulta regionale in data ~~10.12.2014~~ 6-5-2016
- 2) Di Approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria composto da n.151 articoli e dagli allegati A) e B) così come approvato dalla Consulta Regionale nella seduta del 06/04/2016;
- 3) Di Pubblicare il presente atto e l'allegato Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e permanentemente sul Sito istituzionale del Comune, al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

RESPONSABILE AREA TECNICA

URBANISTICA E L.L.P.P.

Ing. Ferdinando Materazzo

Proposta di Consiglio Comunale Num. 18 del 26/04/2016 ad oggetto:

"Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12 del 24,11,2001 e ss.mm.ii."

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 26/04/2016

Il Responsabile dell'Area AREA TECNICA LL.PP. E
MANUTENZIONE
Ing. Ferdinando Materazzo



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere in ordine alla conformità alle leggi, regolamento e statuto:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Barbiero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta.

ACQUISITI i pareri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto dell'allegato parere favorevole rilasciato dalla consulta regionale in data 06.04.2016;
- 2) Di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria composto da n.151 articoli e dagli allegati A) e B) così come approvato dalla Consulta Regionale nella seduta del 06/04/2016;
- 3) Di pubblicare il presente atto e l'allegato Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e permanentemente sul Sito istituzionale del Comune, al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza.
- 4) Di rendere con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Comune di Casaluce

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Finalità delle norme
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5 Denuncia dei decessi
- Art. 6 Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7 Denuncia causa di morte
- Art. 8 Casi di morte per malattie infettive - diffuse
- Art. 9 Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art. 10 ... Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art. 11 ... Medico necroscopico

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 12 ... Periodo di osservazione
- Art. 13 ... Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14...Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettive - diffuse o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 ... Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 ... Deposito di osservazione
- Art. 17... Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive / diffuse
- Art. 18 ... Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività
- Art. 19 ... Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 20 ... Depositi ed obitori speciali

CAPO IV AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 21 ... Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 22 ... Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 23 ... Inumazione di parti del corpo umano
- Art. 24 ... Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25 ... Riscontro diagnostico

Art. 26 ... Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI SEPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27 ... Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 28 ... Verifica e chiusura dei feretri

Art. 29 ... Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 30 ... Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 31 ... Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 32 ... Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art. 33 ... Caratteristiche feretri per cremazioni

Art. 34 ... Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art. 35 ... Fornitura gratuita dei feretri

Art. 36 ... Piastrina di riconoscimento

TITOLO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI CAPO I IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 37 ... Funzioni – Autorizzazione

Art. 38 ... Divieti e Controlli

Art.39 ... Sorveglianza sull'attività funebre

Art.40 ... Sanzioni

CAPO II ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 41 Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 42 ... Servizio di trasporto funebre

CAPO III TARIFFE

Art. 43 ... Tariffe dei trasporti funebri

CAPO IV TRASPORTI

Art. 44 ... Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 45 ... Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario

Art. 46 ... Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Art. 47 ... Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 48 ... Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive -
diffusive

Art. 49 ... Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

- Art. 50 ... Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
Art. 51 ... Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche
Art. 52 ... Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
Art. 53 ... Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 54 ... Disposizioni generali - Vigilanza
Art. 55 ... Piano Regolatore Cimiteriale
Art. 56 ... Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
Art. 57 ... Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
Art. 58 ... Disposizioni campi comuni
Art. 59 ... Sepolture private - Natura e concessione
Art. 60 ... Reparti speciali

CAPO II

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO COMUNE

- Art. 61 ... Camera mortuaria
Art. 62 ... Caratteristiche camera mortuaria
Art. 63 ... Sala per autopsie
Art. 64 ... Ossario comune
Art. 65 ... Cinerario comune

CAPO III

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 66 ... Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero
Art. 67 ... Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione
Art. 68 ... Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
Art. 69 ... Consegna registro al Comune
Art. 70 ... Divieto di riapertura del feretro

CAPO IV

INUMAZIONI

- Art. 71 ... Scavo e utilizzazione delle fosse
Art. 72 ... Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
Art. 73 ... Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
Art. 74 ... Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
Art. 75 ... Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura
Art. 76 ... Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari - lampade votive

CAPO V

TUMULAZIONI

- Art. 77 ... Tumulazioni
Art. 78 ... Sistema di tumulazione - Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 79 ... Esumazioni ordinarie
- Art. 80 ... Esumazioni straordinarie
- Art. 81 ... Estumulazioni
- Art. 82 ... Divieto di riduzione di salma estumulata
- Art. 83 ... Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni
- Art. 84 ... Oggetti da recuperare
- Art. 85 ... Norme igieniche
- Art. 86 ... Rifiuti speciali cimiteriali
- Art. 87 ... Corrispettivi

CAPO VII CREMAZIONI

- Art. 88 ... Cremazione
- Art. 89 ... Autorizzazione alla cremazione
- Art. 90 ... Cremazione dei cadaveri
- Art. 91 ... Cremazione di resti mortali e di ossa
- Art. 92 ... Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 93 ... Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 94 ... Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 95 ... Ricevimento delle ceneri
- Art. 96 ... Sanzioni amministrative
- Art. 97 ... Senso comunitario della morte
- Art. 98 ... Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- Art. 99 ... Deposito provvisorio
- Art. 100 .. Verbale di consegna – Registro

TITOLO IV CONCESSIONI

PERMESSI DI COSTRUZIONE -TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DURATA E RINNOVO-

- Art. 101.. Sepolture private - Atto di concessione.
- Art. 102 .. Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
- Art. 104 .. Depositi temporanei
- Art. 105 .. Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima - Divieto di concessione
- Art. 106 .. Concessioni speciali
- Art. 107 .. Manutenzione sepolture
- Art. 108 .. Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art. 109 .. Divisione – Subentri
- Art. 110 .. Rinuncia a concessione di manufatti.
- Art. 111 .. Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 112 .. Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

Art. 113 .. Decadenza(*) della concessione

Art. 114 .. Revoca della concessione

Art. 115 .. Estensione della concessione-Estinzione della concessione

Art. 116 .. Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO CAPO I POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 117 .. Orario

Art. 118 .. Disciplina dell'ingresso

Art. 119 .. Divieti speciali

Art. 120 .. Obbligo di comportamento del pubblico

Art. 121 .. Riti funebri

Art. 122 .. Epigrafi

Art. 123 .. Fiori e piante ornamentali

Art. 124 .. Ceri

Art. 125 .. Materiali ornamentali

CAPO II PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 126 .. Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Art. 127 .. Custode del Cimitero

Art. 128 .. Sorveglianti

Art. 129 .. Responsabilità

Art. 130 .. Compiti particolari del Custode del Cimitero

Art. 131.. Seppellitori - Compiti

TITOLO VI IMPRESE E LAVORI PRIVATI CAPO I OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Art. 132 .. Accesso al cimitero

Art. 133 .. Personale delle imprese

CAPO II AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

Art. 134 .. Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 135 .. Opere su sepolture individuali

Art. 136 .. Responsabilità

Art. 137 .. Recinzione aree - Materiali di scavo

- Art. 138 .. Introduzione e deposito di materiali
- Art. 139 .. Orario di lavoro Sospensione dei lavori
- Art. 140 ..Vigilanza
- Art. 141 .. Opere costruite in difformità
- Art. 142 .. Sanzioni imprenditoriali

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I
REGISTRI - SCHEDARI – SCADENZARI

- Art. 143 .. Registro delle concessioni
- Art. 144 .. Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 145 .. Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 146 .. Cautele
- Art. 147 .. Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali
- Art. 148 .. Sepolture private pregresse

CAPO II
NORME TRANSITORIE

- Art. 149 .. Contratti non ancora stipulati
- Art. 150 .. Termini per presentazione istanze
- Art. 151 .. Contabilità

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Finalità delle norme

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n. 20 del 02 maggio 2006, n. 2 del 21/01/2010 (art. 1, comma 75) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2
Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Dirigente dell'Area comprendente i Servizi Cimiteriali sulle funzioni disciplinate dal regolamento del personale. E' di competenza del Dirigente stesso, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento Stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3
Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:

- a) La visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvencono il cadavere;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) La deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) L'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) La fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
- f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
- g) L'operazione di reinumazione nei campi comuni;
- h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
- i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico - sanitari;
- j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite di cui al D.P.R. 3/11/2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile" e ss.mm.ii.

L'ufficiale di Stato verifica se chi effettua il trasporto è in regola con le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 9 dell'allegato A alla L.R. 12/2001 così come modificato dalla L.R. 7/2013.

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

Art. 6
Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Nel caso sia rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza dei riscontri certi, il corpo deve essere trasportato nel locale di osservazione del comune, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, previo la constatazione del decesso a cura di un medico incaricato dalla A.G. a morte accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da esse impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un adeguato telo.

Art. 7
Denuncia causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale.

Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Capo Servizio del Cimitero.

Art. 8
Casi di morte per malattie infettive - diffusive

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9
Comunicazione di decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10
Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11
Medico necroscopico

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL Caserta, competente nel territorio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di guardia necroscopia e di osservazione tanatologica di cui all'art 6 della Legge Regione Campania n. 12/2001 e dalla n. 2/2010 e dalla n.7/2013 è istituito in concorso con l'ASL.

In particolare per i servizi di necroscopia è istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12
Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13
Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14
**Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie
infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario

nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da praticare sul cadavere rimanendo vietato il "vestimento" prima della visita medica di controllo. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 16

Deposito di osservazione

In apposito locale (da realizzarsi) nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

Art. 17

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive - diffusive

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale e da quanto dettato dal D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

Art. 18

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive - diffusive o portatrici di radioattività

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive - diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha

causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Trasporto salme al deposito di osservazione.

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso, il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

Depositi e obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 21

Autorizzazione alla sepoltura

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le trenta ore.

L'autorizzazione al seppellimento e al trasporto è rilasciata al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto dipendente dell'impresa incaricata ad eseguire il trasporto funebre, la quale deve essere in possesso delle autorizzazioni di cui al precedente art. 5, così come stabilito dal comma 4 dell'art.9 dell'allegato A alla legge Regionale 12/2001, così come modificata dalla L.R. 07/2013.

Art. 22

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, di parti anatomiche di persona deceduta o ossa umane.

Art. 23

Inumazione di parti del corpo umano

L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 24
Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V
INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25
Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 perché applicabili.

risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale.

Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.

Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 26
Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti
di cadaveri per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in particolare per il prelievo a scopo di trapianto la Legge n° 644/1975 ed i D.P.R. n° 490/1977 e n° 694/1994 e loro ss.mm.ii.

CAPO VI
SEPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27
Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il

cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda Sanitaria Locale. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 28

Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura o la sigillatura del feretro sia di metallo sia di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, è effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio, essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24, il quale dovrà redigere idoneo verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati sia del feretro utilizzato, apponendo inoltre giusto sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a inumazione, deve essere praticata sulla cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

Art. 29

Caratteristiche feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 30

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive- diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco e a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modi tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con collante di sicura e duratura presa. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32

Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 33

Caratteristiche feretri per cremazioni

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse:

In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso;

In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite;

In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite.

Si precisa che per quest'ultimo, per duplice cassa si intende, una interna in metallo ed un'altra in legno con la variabile che quella in metallo può anche essere sostituita da un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n°285/1990.

Art. 34

Chiusura del feretro. Verbale d'incassatura di salma

Il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente al momento della partenza. Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, tra la cassa di metallo e la cassa di legno una congrua quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile. All'atto della chiusura della salma dovrà assistere o il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre addetto al trasporto i quali prima della sigillatura dovranno accertare l'identità del cadavere e che il feretro sia stato confezionato regolarmente secondo la destinazione, infine il sigillo dovrà essere apposto su due viti di chiusura del feretro. Il direttore tecnico o l'operatore redigerà un verbale assumendosi specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e prendendo atto che, per l'operazione, sono state assolate le prescrizioni di rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali che del feretro utilizzati, apponendo inoltre apposito sigillo a garanzia dell'integrità del feretro confezionato.

Lo stesso conformemente alle norme contenute nei precedenti articoli 29 e 31, dovrà obbligatoriamente portare il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco o suo delegato al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 35

Fornitura gratuita dei feretri

È a carico del Comune la spesa per la fornitura di feretro per persona che risulti, da giusta dichiarazione, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Lo stato d'indigenza è dichiarato dal Sindaco ed è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite l'Ufficio Servizi Sociali Comunali, con le norme del D.Lgs. del 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D.Lgs. n.130 del 3/05/2000 e con i relativi strumenti attuativi.

Art. 36

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per le salme di persone sconosciute la piastrina recerà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 37
Autorizzazione - Funzioni

L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, ai sensi del DPR 447/98, così come modificato ed integrato dal DPR 440/2000 rilascia l'Autorizzazione al Trasporto Funebre, a seguito di apposita richiesta con allegato i seguenti atti amministrativi:

- a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lgs 59/2010;
- b) Licenza di P.S. ex art.115 del T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;
- c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, art. 21 del D.P.R. 285/90, sufficiente per il ricovero dei carri dell'Impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
- d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
- e) Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dall'art.18 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) Iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale dichiarato al punto e), comunque così composto e previsto per ogni sede legale o filiale di n.1 (uno) Direttore Tecnico e n. 4 (quattro) Operatori Funebri, detto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n.963 del 15 maggio 2009. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi.
- g) Ogni filiale deve avere due operatori funebri che devono essere diversi dagli operatori utilizzati per la sede;

Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno: Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'art.7 della L.R.12/2001, modificata dalla L.R.7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di: Titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa; Decreto di iscrizione al registro regionale una volta istituito;

Le imprese in possesso dell'Autorizzazione al Trasporto Funebre, rilasciata, dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Casaluce, possono svolgere nel territorio Comunale, le incombenze spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici comunali, le parrocchie e altri enti di culto e possono, altresì, occuparsi della salma, curandone il trasporto al cimitero locale o in altro Comune;

Le imprese di pompe funebri, con sede legale e operativa nel Comune di Casaluce e da quest'ultimo già autorizzate ed esercenti il servizio di trasporto funebre, devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune secondo i requisiti di cui all'art. 1 bis L.R. alla legge Regionale 12/2001, così come modificata dalla L.R. 07/2013.

Il personale di cui sopra oltre ad essere in possesso del contratto di lavoro subordinato e continuativo, deve possedere l'idoneità dei corsi formativi di cui alla Legge Regionale n°12/2001 e ss.mm.ii., e precisamente:

- COD. 2801/06 per la formazione del Direttore Tecnico dell'impresa funebre;

- COD. 2801/12 per la formazione dell'Operatore funebre addetto al trasporto (autista -necroforo);
Invece nel caso si effettui la pratica dei servizi di Tanatoprassi (che non è obbligatoria) bisogna dimostrare di essere in possesso della qualifica di cui al:

- COD. 2801/14 per la formazione dell'Operatore dei servizi di Tanatoprassi;

Il Comune di Casaluce ai sensi e per l'effetto della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013 verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività funebre.

Il decadere dei requisiti di cui alla legge Regionale n. 7 del 25/07/2013 farà venir meno l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sul territorio.

L'Impresa munita della sola autorizzazione di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentare, per la vendita di articoli e casse funebri, e l'Impresa munita della sola autorizzazione di agenzia affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'ex art.115 T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98, potranno svolgere esclusivamente la sola vendita di articoli e casse funebri e lo svolgimento delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre.

La stessa Impresa anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni non può eseguire trasporti funebri.

I feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui sono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazioni, apposizioni d'idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art.30 e 31).

Le imprese di trasporto funebre devono avere mezzi idonei e certificati, e di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Inoltre l'Autorizzazione al Trasporto Funebre potrà essere rilasciata solo alle ditte che dimostreranno l'adeguamento a quanto dettato dalla L.R. N.7 del 25/07/2013 in merito, in particolare a quanto prescritto dalle modifiche all'allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Art. 38 Divieti e Controlli

È fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per disbrigo incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) L'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- f) L'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;
- g) L'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- h) La gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziale e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private,
- i) Sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito;

- j) Di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione dei funerali,
- k) Di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
- l) Di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico- sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
- m) Di chiedere mance.

Ai sensi dell'art.8 bis, al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale N.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre i Comuni, annualmente, verificano la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”.

Art.39

Sorveglianza sull'attività funebre

E' da precisare che la sorveglianza sullo svolgimento delle attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta oltre che dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dall'ufficio di Polizia Mortuaria anche dal Comando Polizia Municipale che dovrà accertare le violazioni irrogando le sanzioni e le eventuali sospensioni dell'attività , stabilite dall'art. 8 bis della L.R.12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013.

Art.40

Sanzioni

(Le violazioni al regolamento comunale e alla Legge Regionale 12/2001 s.m.i. sono punite con le sanzioni stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013;)

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spettano al Settore Servizi Cimiteriali che si avvale, per gli aspetti igienico – sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e della Polizia Municipale, per i controlli sul territorio e presso le imprese funebri e cimiteriali.
2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
 - a. esercitano le attività funerarie e/o di filiale sul territorio comunale in violazione dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - b. propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c. stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
 - d. procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e. fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
 - f. non osserva o viola qualunque disposizione del presente regolamento o delle norme in materia.
3. Qualora l'impresa cui è stata comminata la sanzione è stata autorizzata all'esercizio da altro Comune, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali comunica al Comune che ha rilasciato

- l'abilitazione ed al responsabile del registro regionale, l'atto di sospensione o di revoca.
4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2 del presente articolo, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
 5. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
 - a. non garantisce l'aggiornamento degli operatori funerari e cimiteriali con cadenza almeno triennale;
 - b. non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A della L.R. 12/2001;
 - c. non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
 - d. non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001;
 - e. non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II

ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 41

Orario e percorsi dei trasporti funebri

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni:

Gli orari sono/saranno disciplinati da "Ordinanza" ovvero da "Disposizione del Dirigente dell'Area" opportunamente affissa all'Albo e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione.

Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 42

Servizio di trasporto funebre

Nel territorio del Comune di Casaluce il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n.12/2001, così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico – sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

(L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.)

CAPO III TARIFFE

Art. 43

Tariffe dei trasporti funebri a pagamento

I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti a pagamento di un prezzo massimo, salva la libera contrattazione per i servizi non rientranti in tipologie standard, previste dal codice deontologico. La tariffa massima del servizio standard dei trasporti funebri è determinata dal comune di Casaluce in modo da assicurare una adeguata remuneratività dei fattori di produzione e le condizioni della migliore qualità del servizio. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o uguali al massimo. Tali tariffe, sottoscritte dall'impresa vanno allegati alla domanda di iscrizione. Possono essere stabiliti differenti prezzi della prestazione in relazione alle caratteristiche del servizio di trasporto funebre e di onoranze funebri. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta di diritti fissi, dovrà essere indicata in maniera distinta da altri voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Le tariffe, su specifica richiesta da parte dell'impresa, potranno essere aggiornate annualmente, secondo l'indice ISTAT con atto del Comune.

Ciascuna impresa che eserciti il servizio di trasporto funebre a pagamento non può applicare prezzi superiori a quelli massimi da essa stabiliti e dall'obbligo di esporre il tariffario in vigore in modo ben visibile al pubblico in ogni sede in cui eserciti l'attività di organizzazione dei trasporti.

Il prezzo costituisce corrispettivo di tutte le operazioni relative al trasporto funebre a pagamento, escluse tutte le eventuali altre prestazioni o servizi forniti dall'impresa non in relazione con il mero trasporto funebre, e deve essere indicata separatamente da altre voci dei corrispettivi per l'esecuzione del funerale.

L'impresa è tenuta ad esporre permanentemente in modo visibile al pubblico ed in posizione facilmente consultabile, sia nelle sede principale che nelle succursali:

- L'attestato di iscrizione al registro, abilitante all'attività funebre e rilasciato dal Comune di Casaluce, riportante gli estremi di legge, il numero identificativo del registro comunale e regionale, i requisiti minimi richiesti, il nominativo del Direttore Tecnico;
- Il listino analitico dei prezzi praticati riportante la data di deposito;
- Le condizioni di fornitura e di prestazione del servizio;
- La descrizione sintetica delle prestazioni e forniture offerte.

Le nuove tariffe, Allegato B del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, vanno applicate a partire dal primo giorno del mese successivo alla loro approvazione.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 44

Trasporti funebri a carico del Comune

La spesa per il recupero e il relativo trasporto, all'obitorio, all'Istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, di cui al tariffario allegato al presente Regolamento, sarà a carico del Comune.

Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto al comma 2, dell'art. 35), disposto

dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa.
Il servizio sarà affidato alle imprese in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre presenti sul territorio comunale seguendo un turno di rotazione .

Art. 45

Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario.

Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 salvo quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

In caso invece di trasporto della salma all'estero e vincolato a quanto dettato dai trattati internazionali; tale trattamento dovrà essere effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, il tutto così come previsto dalla L.R. N.7/20013, all'art.6 comma 2quater, 2quinques, 2sexies.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione.

Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso, così come previsto dalle norme stabilite dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1948/2003.

Art. 46

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 41, 44 e 45.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Il feretro dovrà essere accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento dall'autorizzazione al trasporto, dal verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro .

Il Responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni di cui sopra e la conformità di quanto indicato nel verbale .

L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL.
- b) Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Inoltre con il presente, si stabilisce che l'ufficio che emette l'autorizzazione al trasporto di salme destinate ai cimiteri di altri comuni, se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Casaluce dovrà verificare se l'impresa funebre richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla Legge Regionale n°12/2001 così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013.

E' fatto obbligo al Responsabile delle attività cimiteriali di comunicare al Comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze onde consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione di eventuali sanzioni;

Art. 47

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 48

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive/diffusive.

Per i morti di malattie infettive/diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 42, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 41. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive- diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 49

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 50

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di giusta autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione per il trasporto salma deve essere rilasciato, dall'ufficiale dello Stato Civile, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

L'ufficio di stato civile si deve accertare chi esegue il trasporto funebre e se l'impresa è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre rilasciato dal Comune di Casaluce (CE) e che nel caso sia in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro Comune sia iscritta al registro regionale, parte prima, di cui alla L.R.12/2007, modificata dalla L.R.7/2013, con quale carro funebre viene eseguito il trasporto, i quattro operatori funebri addetti al trasporto che movimenteranno la salma ed il feretro con i relativi estremi della loro qualifica.

Poiché nell'autorizzazione al seppellimento e nell'autorizzazione al trasporto devono essere riportate le seguenti notizie, così come disposto dal comma 5 dell'art. 9 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;

- d) i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art.7, comma 3ter della legge;

Art. 51

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento e altre indagini scientifiche.

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 52

Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 53

Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri.

Il trasporto di ossa umane e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 87.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 54

Disposizioni generali - Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e/o con ditta appaltatrice. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.

Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale nel caso di ricorso ad appalto esterno per eseguire inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, del concepimento e di resti anatomici, dovrà limitare il ricorso alle sole Ditte il cui personale risulta in possesso dell'idoneità dei corsi

formativi di cui alla Deliberazione di Giunta Regione Campania n.963 del 15 maggio 2009, e precisamente:

- COD 2801/10 per la formazione del Personale amministrativo addetto alla custodia;
 - COD 2801/16 per la formazione del Personale addetto alle operazioni cimiteriali di sepoltura;
- Il Responsabile dell'A.S.L., Igiene Pubblica, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 55

Piano Regolatore Cimiteriale

Il piano regolatore cimiteriale è stato redatto, in conformità dell'art.9, commi 5,6,7 e 8 della Legge Regione Campania n. 12/2001 così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013. Il piano, di cui al primo comma, è stato sottoposto al parere dei competenti servizi sanitari dell'A.S.L. e per esso si è applicato l'art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Nell'elaborazione del piano si è tenuto conto:

- a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
- b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, e di nicchie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
- f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.

Nel cimitero dovranno essere individuate aree o zone costruite da destinare a:

- a) Campi di inumazione comuni;
- b) Campi di inumazione per sepolture private;
- c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale ovvero per resti mortali con ipogeo per inumazioni, per famiglie e per collettività;
- d) Loculi per tumulazioni individuali;
- e) Loculi per resti mortali e cellette ossario;
- f) Nicchie cinerarie;
- g) Ossario comune;
- h) Cinerario comune;
- i) Reparti speciali.

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi risultano nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 56

Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

La Direzione del Cimitero è dotata di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero Comunale.

Detta planimetria è estesa anche alle zone circostanti del territorio, e comprende le relative zone di rispetto cimiteriale.

Sarà aggiornata ogni dieci anni o quando viene creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente sono apportate modifiche consistenti e/o ampliamenti.

Art. 57

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per

sepulture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. In merito alla durata si precisa che, così come previsto dalla normativa vigente, la stessa potrà essere ridotta.

Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, eseguite in aree in concessione.

Il Piano Cimiteriale stabilisce per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Art. 58

Disposizioni campi comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di bambini con età inferiore ai dieci anni.

Art. 59

Sepulture private - Natura e concessione

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV.

Esse possono consistere:

- a) La concessione d'uso temporaneo di fosse in precise aree per singole inumazioni;
- b) La concessione d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) Concessioni d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- d) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
- e) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di monumento ovvero cappella di famiglia o per collettività;

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa. Detta tariffa potrà essere in qualsiasi momento adeguata dall'amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 60

Reparti speciali

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, saranno inumati in una apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso d'impedimento da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata.

prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in una adeguata area.

In via eccezionale possono essere istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 61

Camera mortuaria

Il cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16.

La camera mortuaria può anche essere istituita presso il locale istituto sanitario.

Art. 62

Caratteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria dovrà essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.

Le pareti, fino all'altezza di m. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

Art. 63

Sala per autopsie

Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo.

Tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

Art. 64

Ossario comune

Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili i seguenti ossari comuni:

Ossario sito nella prima rotonda, zona Cimitero Vecchio.

Ossario sito al piano interrato della Chiesa Madre.

Art. 65

Cinerario comune

Per cinerario comune viene utilizzato una parte dell'ossario ubicato al piano interrato della Chiesa Madre; secondo la futura dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e delle tipologie di sepoltura, si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art.

80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. settembre 1990, n. 285, così come già detto nel precedente art.53.

CAPO III CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 66

Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato

- a) dal verbale di incassatura redatto dal direttore tecnico o dall'operatore funebre, dipendenti dall'impresa autorizzata al trasporto del feretro così come previsto dall'art. 9 dell'allegato A alla Legge Regionale 12/2001, modificata dalla Legge Regionale 7/2013
- b) Dal documento "Autorizzazione di seppellimento" rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- c) Dal documento "Autorizzazione al trasporto salma" rilasciata dal Sindaco;

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10.

Per i trasporti all'estero e per i trasporti di deceduti per malattie infettive – diffusive l'Azienda Sanitaria effettua le necessarie verifiche e dispone se necessario idonee misure igienico-sanitarie.

Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art.

24. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici di Direzione.

Art. 67

Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non sia richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone residenti ma decedute fuori del Comune di residenza;
- c) I cadaveri delle persone che in vita erano residenti in altri comuni ma aventi diritto al seppellimento in una struttura privata esistente nel cimitero;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

Ogni disposizione sulla sepoltura della salma e di funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto purché l'abbia espressa in vita.

In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:

- Coniuge convivente;

- Figli;

Genitori;

- Altri parenti in ordine di grado.

Il coniuge, risposato, decade da tale diritto.

Art. 68

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 62.

Il Responsabile del Servizio Cimitero o persona da delegata dal Dirigente Competente, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare: le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto (che risulta anche dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21), l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa; le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati depositi; le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono

state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco.
Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.

Art. 69 **Consegna registro al Comune**

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Cimitero.

Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune andrà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

Art. 70 **Divieto di riapertura del feretro**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. settembre 1990, n. 285.

CAPO IV **INUMAZIONI**

Art. 71 **Scavo e utilizzazione delle fosse**

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente, le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27 e 29.

Le fosse devono essere scavate di volta in volta in occasione dell'arrivo delle salme; quando si inizia ad utilizzare un nuovo campo di inumazione, le fosse devono cominciare dall'estremità di ciascun riquadro di fila in fila procedendo con continuità.

rinterro della fossa deve essere necessariamente eseguito con terreno per cui è assolutamente vietata la costruzione di alloggi in muratura per le bare aventi massetti in conglomerato cementizio come pavimentazione; il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente ed inoltre per ottimizzare il processo di mineralizzazione della salma.

Art. 72 **Profondità della fossa e suo riempimento**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del campo di inumazione e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra superficiale sia messa attorno al feretro e quella emersa dalla profondità sia posta in superficie in modo da effettuare una rotazione del terreno.

Art. 73 **Fosse per inumazione salme di persone oltre 10 anni di età.**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni, devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

violetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma

devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

Essi devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

Art. 74

Fosse per inumazione salme di minori di 10 anni.

Le fosse per inumazione di salme di minori di 10 anni, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 75

Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui al precedente articolo 68.

Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Ricolmate le fosse contenenti i feretri, non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 76

Numerazione fosse d'inumazione - Segni funerari - Lampade votive

Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo sarà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

A domanda scritta dei parenti o di altri, l'Ufficio autorizza il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi sono regolamentate al successivo art.133.

L'installazione delle lapidi copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune.

La gestione delle lampade votive o occasionali ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero è totalmente amministrata dal Comune che può concedere attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. Per le aree non ancora energizzate, sono consentiti dispositivi temporanei (ricaricabile o fotovoltaico) che dovranno essere rimossi all'atto del completamento dell'impianto elettrico generale e quindi al perfezionamento del contratto per lampade votive.

CAPO V TUMULAZIONI

Art. 77 Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 78 Sistema di tumulazione - Divieto di riapertura dei loculi

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tutte le operazioni di muratura dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà a carico dei familiari del defunto. Le caratteristiche del feretro sono descritte nell'art.31 ; le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione.

Murati i loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 79 Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (abbreviazioni turni di rotazione), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale potrà:

- Rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
- Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto.

Per i resti mortali da inumare di nuovo è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al feretro, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti soprattutto per il suolo e per le falde acquifere.

Il periodo per la nuova inumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.

Le salme dei militari caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono sistemate nel sacrario all'uopo costruito.

E' compito di un incaricato dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, eventualmente con la

collaborazione dell'Azienda Sanitaria locale, stabilire se un cadavere è o no mineralizzato. È compito del Capo Servizio del Cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio ed i Servizi Cimiteriali, cureranno la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

La scadenza delle sepolture, sia comuni sia private, per inumazione o per tumulazione, non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, ma due mesi prima della scadenza è pubblicato all'Albo del Cimitero, per 60 giorni, l'elenco delle salme che dovranno essere esumate o estumulate.

Art. 80

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme saranno trasportate nella sala autopsie con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e del custode, dal quale dovrà essere redatto giusto verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una è conservata dal custode e l'altra trasmessa all'ufficio di Stato civile.

Art. 81

Estumulazioni

Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite dopo venti anni dalla tumulazione (D.P.R. n. 254/2003), quelle invece effettuate prima di tale periodo sono straordinarie e possono essere eseguite solo nei casi previsti dall'art. 88 del D.P.R. 285/90.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni dalla tumulazione, i resti mortali dovranno essere inumati, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di mineralizzazione, anche in sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 76.

In tal caso il periodo di rotazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Per le salme estumulate prima di venti anni dalla tumulazione il resto mortale o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al comma precedente, fatto salvo il periodo d'inumazione.

Per le salme estumulate, indipendentemente dal periodo, la ritumulazione è consentita nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni d'impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali accerti che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorenti la mineralizzazione, come riportato all'art. 76.

Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Le operazioni di rimozione della muratura posta a chiusura in loculo sono eseguite a cura e spese dei concedenti.

Le estumulazione straordinarie, quelle eseguite prima dei 20 anni dalla data di tumulazioni,

possono essere eseguite solo se la salma deve essere trasferita in altra sepoltura o cremata o per ordine delle autorità giudiziarie. In nessun caso è consentita l'estumulazione di una salma per essere tumulata nello stesso tumulo.

Il Coordinatore sanitario competente per territorio deve essere sempre presente alle esumazioni o esumazioni straordinarie onde verificare se il feretro è in condizioni di essere trasferito oppure deve essere sostituito con altro contenitore adeguato.

Art. 82

Divieto di riduzione di salma tumulata

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Direttore del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 83

Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano istanza di raccogliere per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettrine di zinco prescritte dall'articolo 49. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le norme indicate nel successivo articolo 83.

materiali e le opere installate sulle sepolture rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo articolo 106.

Art. 84

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Capo Servizio del Cimitero al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati ai reclamanti e della consegna sarà redatto verbale in duplice copia, una per il reclamante e l'altra sarà messa agli atti dell'Ufficio.

Comunque, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni dovranno essere consegnati al Capo Servizio dell'ufficio Cimitero che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno dodici mesi. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 85

Norme igieniche

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni o estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

Art. 86
Rifiuti speciali cimiteriali

rifiuti cimiteriali e precisamente gli avanzi d'indumenti e feretri provenienti da esumazioni o dalle estumulazioni devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 87
Corrispettivi

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe vigenti.

CAPO VII
CREMAZIONI

ART. 88
Cremazione

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 89
Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 90
Cremazione dei cadaveri

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei seguenti modi:

- a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella

dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

d) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n°130 del 30 marzo 2001.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate.

La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Nel caso invece debba essere inumata, l'urna cineraria dovrà essere riposta in contenitori in materiale biodegradabile.

ART. 91

Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione dell'A.S.L. Caserta.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il custode del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 92

Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri.

trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità

sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 93

Modo di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro.
2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui al precedente art. 61.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

ART. 94

Luoghi di dispersione delle ceneri

Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui al precedente art. 63.

b) Essere disperse:

1. Nell'area all'interno del cimitero (Area Retrostante Chiesa Madre);
2. In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;
3. In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;
4. Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;
5. Nei fiumi;
6. In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.) La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua

è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 95

Ricevimento delle ceneri

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dall'art. 63 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero a chiunque ne faccia richiesta, punto b), 1° capoverso, art.91.

ART. 96

Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 91 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 a € 12.500,00.

ART. 97

Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 98

Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente

indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa.

Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente di polizia cimiteriale, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- a) Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- b) Di variazioni del luogo di conservazione;
- c) Di recessi dall'affidamento;
- d) Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato.

ART. 99

Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.

Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

Art. 100

Verbale di consegna – Registro

La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno agli atti dell'Ufficio Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV
CONCESSIONI
CAPO I
PERMESSI DI COSTRUZIONE - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DURATA E RINNOVO

ART. 101
Sepulture private - Atto di concessione

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di cappelle, di monumenti per resti mortali ovvero per tumulazioni; le stesse aree (su espressa richiesta dell'istante) possono essere concesse anche a due famiglie congiuntamente. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, intendendo la famiglia composta da ascendenti in linea retta di primo e secondo grado e discendenti in linea retta di primo grado, per cui al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il concessionario dovrà dichiarare se già possiede altri manufatti in concessione e dovrà impegnarsi appena ultimato il manufatto a retrocedere al Comune la sepoltura privata pregressa pena la decadenza di una delle concessioni e l'applicazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente oltre all'azione legale per dichiarazioni mendaci.

Oltre alla concessione di aree, sono previste anche concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune ed in particolare di loculi per la custodia di resti mortali ovvero per tumulazioni. Le assegnazioni in concessioni dei Loculi avvengono attraverso specifiche graduatorie di istanze, presentate nei modi e termini fissati con appositi avvisi pubblici ovvero mediante l'ordine cronologico della data di presentazione delle istanze esistenti ad oggi già agli atti del Comune. La condizione necessaria per l'assegnazione di un loculo è la non titolarità di altra concessione dello stesso manufatto sia da parte dell'istante che del proprio coniuge; se invece si è in presenza di qualsiasi altro tipo di sepoltura privata (monumento o cappella) all'interno del Cimitero di Casaluce, la condizione suddetta è estesa agli ascendenti in linea retta di primo e secondo grado e ai discendenti in linea retta di primo grado. Le suddette condizioni non vengono applicate nel caso che il loculo sia già occupato da almeno tre salme ovvero che non vi sia altro spazio sufficiente a collocare ulteriori resti mortali.

Tutto quanto sopra regolamentato riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato dall'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze del Cimitero.

Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Non è consentito che resti mortali o ceneri deposti in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario.

L'assegnazione avviene sulla scorta degli elenchi già presenti all'ente o secondo criteri contingenti su Regolamenti specifici che, a secondo delle esigenze relative alla domanda/offerta o ad altre esigenze che dovessero presentarsi, che sono o saranno appositamente elaborati.

La concessione dei loculi è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del c.c. da registrare in caso d'uso.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano

l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- La durata;
- Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 102

Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle

I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:

a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:

- Al coniuge;
- Agli ascendenti e discendenti in linea retta;
- Ai parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
- Agli affini in linea retta di 1° grado;

b) A Enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge, il diritto di sepoltura è acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

È possibile altresì la sepoltura delle conviventi more uxorie.

Per parenti in linea collaterale di 3° grado, gli affini in linea retta di 1° grado e le conviventi more uxorie, la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione con esatta dichiarazione con sottoscrizione da presentare all'ufficio il quale darà il nulla osta.

c) Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi particolare benemerita nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui ai commi a), b), c).

Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi.

Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare di suo coniuge, di altra concessione il cui loculo è ancora capiente.

Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare, di suo coniuge o di ascendente e discendente in linea retta, di altra concessione la cui cappella ovvero il cui monumento sia ancora capiente.

Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni dei loculi per resti mortali avrà la durata di anni 30 (trenta) salvo rinnovo.

Le concessioni di suolo cimiteriale per realizzare, a cura dei concessionari, monumenti e cappelle hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Qualora il titolare di una concessione, o gli eredi, per un qualsiasi motivo, espressamente rinuncia alla concessione, la stessa potrà essere assegnata con diritto di prelazione agli eredi o aventi titoli dei defunti deposti anche temporaneamente da non meno di due anni nei loculi o monumenti resi disponibili. Per i loculi il subentrante corrisponderà al Comune il prezzo del loculo secondo le tariffe al momento vigenti. Per i monumenti il subentrante corrisponderà al Comune una quota pari al 20% del valore dell'area secondo la tariffa al momento vigente. In tal caso, deve trattarsi di resti mortali di cui il Comune abbia sufficienti riferimenti anagrafici. In

manca di tali circostanze, la concessione sarà assegnata al titolare della prima istanza in graduatoria, secondo l'ordine cronologico. La stipula del necessario atto concessorio sarà a totale carico del subentrante.

Art.103 **Depositi temporanei**

All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato non possono essere collocati altrove. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, in seguito a regolare bando, ma che materialmente non hanno ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita dalla tariffa.

Art. 104 **Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo -** **Concessione plurima - Divieto di cessione**

Tutte le concessioni cimiteriali amministrative per sepolture private, rilasciate prima della pubblicazione del D.P.R. del 21/10/1975 n.803, sono da ritenersi perpetue (Sentenze del Consiglio di Stato n.5505/02 e n.5316/02).

Le concessioni cimiteriali rilasciate dopo il 21/10/1975 sono a tempo determinato e possono durare al massimo anni 75 (settantacinque) per quanto riguarda i loculi mentre per i suoli non dovrà superare i novantanove (99) anni, con decorrenza dalla data di assegnazione; il tutto come all'art. 93 D.P.R. n. 803/1975.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo (di cui al comma 3) previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero. È consentita la concessione di loculo o suolo cimiteriale a favore di più soggetti tra loro legati da vincoli di parentela entro il secondo grado. L'intestazione plurima della concessione non interferisce in ogni caso sul termine di durata della stessa.

Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né donabile, né trasferibile o comunque cedibile.

Art. 105 **Concessioni speciali**

La Giunta Municipale può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemeritenze. La concessione sarà decretata con adeguata delibera.

Art.106 **Manutenzione sepolture**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.

In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola. Perdurando lo stato di abbandono

e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo 114.

Nei compresi nicchiali costruiti dal Comune, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere un importo pari al 30% della spesa sostenuta e ripartita, in eguale misura tra i loculi interessati.

Il mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente attiverà la procedura di revoca della concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente le parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 107

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

Per ogni concessione cimiteriale del II e III lotto o di eventuali ampliamenti dovrà essere creato un fascicolo nel quale, oltre al contratto, saranno registrati i dati concernenti la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le tumulazioni, le deposizioni di resti mortali, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

Art. 108

Divisione - Subentri

Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici.

In caso di decesso del concessionario, gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione la concessione, il Comune, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza.

resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Comune.

Art. 109

Rinuncia a concessione di manufatti

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati

nel manufatto dal rinunciante.

In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti alcun rimborso.

Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Eventuali spese sono a carico del concessionario.

L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione, salvo quanto disciplinato dall'art. 100.

costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Art. 110

Cointestazione di concessione di aree

Per esigenze di ridotte possibilità di assecondare le richieste e vista la situazione emergenziale nella quale versa il cimitero comunale, il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può chiedere all'Ente la cointestazione dell'area per la realizzazione del manufatto a favore di qualsiasi altra persona o famiglia (massimo n°2 famiglie) in modo da realizzare in società la sepoltura.

La domanda può essere richiesta anche dopo la stipula dell'atto di concessione, ma comunque prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di realizzazione del manufatto, con l'intesa che tutte le spese del nuovo atto di concessione saranno a carico dei concessionari.

Al nuovo Atto di concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di concessione (corrispondente ad almeno il 20% dell'intero manufatto (pari ad un loculo) e in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale dei titolari della concessione in caso di inadempienze.

Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la famiglia subentrante non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata.

Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

Art. 111

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
- b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri.

In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 75% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

Art. 112 Decadenza (*) della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 112, quando:

- a) La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto non viene effettuata entro dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione (per tutti i contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del presente, qualunque sia la loro espressa scadenza, saranno concessi ulteriori sei (6) mesi per la richiesta del titolo edilizio);
 - b) La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività, non sia iniziata entro due anni dalla data della stipula del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - c) Il loculo, assegnato per depositarvi i resti di un defunto avente diritto ai sensi del precedente art.100, non sia occupato da tali salme ovvero per tali salme sia predisposta una diversa sepoltura;
 - d) Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
 - e) Per inadempienza agli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;
 - f) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - g) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato dal Comune;
 - h) In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre tre anni, nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto;
- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del Dirigente Urbanistica. **Decadenza - (Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entra il termine stabilito dalla legge. - Sanzione amministrativa che determina la risoluzione di un rapporto per inadempienza di una parte dei propri doveri.)*

Art. 113 Revoca della concessione

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, della modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In tali casi la concessione è revocata dal Dirigente dell'Area Urbanistica, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. Agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 114

Estensioni delle concessioni - Estinzione della concessione

E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte, in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano tutti, richiesta scritta.

In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 10% del costo di concessione.

L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni caso sul termine di durata della concessione.

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 102, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

Art. 115

Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In caso di decadenza di cui all'art. 112 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma.

materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

TITOLO V
POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO
CAPO I
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 116
Orario

L'orario ed i giorni di apertura del cimitero, al pubblico sono/saranno disciplinati da "Ordinanza" ovvero da "Disposizione del Dirigente dell'Area" opportunamente affissa all'Albo e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione, così come gli orari ed i giorni per le sepolture. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura; La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero da rilasciarsi per comprovati motivi; L'avviso di chiusura avviene di regola per mezzo di segnale acustico 15 minuti, prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta; Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali ovvero il Sindaco, possono disporre anche variazioni temporanee per particolari e urgenti esigenze di servizio.

Art. 117
Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

Ad eccezione di carrozzelle, tricicli, autovetture, condotte da invalidi o da persone portatrici di handicap.

È vietato l'ingresso:

- a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;
- d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 118
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti ed adatti alla raccolta differenziata;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva

autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;

k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Cimitero.

n) qualsiasi tipo di attività commerciale o di offerta di servizi.

I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 119

Obbligo di comportamento del pubblico

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

Art. 120

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

Art. 121

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata.

Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 122

Fiori e piante ornamentali

È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide copra tomba non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe.

Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

Art. 123

Ceri

I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate.

È espressamente vietato collocare ceri lungo i compresi nicchiai, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

Art. 124

Materiali ornamentali

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato.

Il custode del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 125

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Il numero degli addetti al Cimitero è quello risultante dalla pianta organica del Comune.

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Altresì il personale del Cimitero è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso;
- b) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 126 **Custode del Cimitero**

Al Custode è affidata la gestione del Cimitero in esecuzione del presente Regolamento. Periodicamente e comunque in caso di necessità il Custode del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione concernente gli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.

Art. 127 **Sorveglianti**

I sorveglianti conservano le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:

Alla sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle prescrizioni previste dagli articoli 116,117,118,119 .

Alla ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata agli impiegati della Direzione.

Art.128 **Responsabilità**

Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 129 **Compiti particolari del Custode del Cimitero**

Spetta, inoltre, al Custode del Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Cimitero e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- k) Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse

- riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
 - n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

Art 130 **Seppellitori – Compiti**

Ai seppellitori, oltre alla collaborazione con il Custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

TITOLO VI **IMPRESE E LAVORI PRIVATI** **CAPO I** **OBBLIGHI DELLE IMPRESE**

Art. 131 **Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresa, di cui all'elenco affisso in direzione.

Per l'esecuzione di lavori di cui sopra le imprese dovranno essere autorizzate ogni due anni, previo accertamento della presente documentazione:

- a) Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività - Lavori Edili;
- b) Documento previsto dall'art.17, del D.Lgs n. 81/08, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro.
- d) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato.

L'autorizzazione biennale da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata al pagamento della somme di cui alla tariffa allegata ed alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Nessuno può essere ammesso a eseguire opere se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria: costruttori, marmisti, giardinieri, ecc., tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Cimitero.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

Art. 132 **Personale delle imprese**

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui

agli articoli 118 e 119 purché compatibili.

È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato.

In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

Art. 133

Autorizzazione e Permessi di costruire di sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di compresi nicchiai o di sepolture private sono previste nel Piano Regolatore del Cimitero.

Le sepolture private si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:

Y Monumentino funerario per resti mortali;

Y Monumentino funerario per tumulazione;

Y Cappella Gentilizia.

Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese.

L'autorizzazione alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Dirigente dell'Area Urbanistica, osservate tutte le disposizioni dettate dal vigente Regolamento Edilizio Cimiteriale approvato con Delibera n°53 del 23/12/2011 dal Consiglio Comunale ed inoltre nel rispetto dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per l'edificazione del manufatto, pena la decadenza della concessione del suolo, deve aver luogo entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

E' da precisare che:

-Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania;

-Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983, n.9 e s.m.e.i.; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazioni, le prescrizioni tecniche poste da D.P.R. 285/90 s.m.i.

-La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratteristica e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisico-chimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

Art. 134

Progetti di Costruzione

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per una collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo. La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto, deve aver luogo entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa, pena la decadenza della concessione dell'area.

Per la progettazione e la realizzazione delle sopra citate opere, si riporta al Regolamento Edilizio Cimiteriale approvato con Delibera n°53 del 23/12/2011 dal Consiglio Comunale.

Art. 135

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi Funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepoltura privata debbono essere autorizzati e approvati con permesso di costruzione dall'organo comunale competente;
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
3. Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro e mezzo di area concessa;
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero;
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dall'organo comunale competente;
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma;
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori;
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente la presentazione della SCIA o CIAL ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

I progetti di cui al comma 1 del presente articolo, qualora riferiti a cappelle gentilizie vanno redatti secondo le seguenti prescrizioni:

a) Dimensioni e caratteristiche costruttive

- la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa avente lunghezza pari a 4,00 m e larghezza pari a 3,00 m;
- le opere da eseguire non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
- la struttura portante e le pareti perimetrali vanno realizzate in calcestruzzo armato in opera o prefabbricato ;
- il tetto va ricoperto con tegole "Portoghesi";
- il tetto deve avere una sporgenza di 40 cm sulla facciata d'ingresso e 20 cm sulle rimanenti pareti, tali misure sono comprensive di gronda e scossalina;
- grondaia, scossalina e pluviali devono essere di colore marrone scuro ;

- la gronda sarà ad un'altezza di 3,60 m a partire dalla quota dei viali con una sporgenza massima di 20 cm;
- il colmo avrà un'altezza all'estradosso di 4,80 m a partire dalla quota dei viali;
- le dimensioni minime **interne** dei loculi al netto della struttura e della parete di chiusura saranno di altezza 70 cm, larghezza 225 cm e profondità 75 cm (cfr. **Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24**) e comunque in conformità di nuove norme di settore eventualmente intervenute e vigenti all'epoca di realizzazione della cappella;
- le dimensioni minime degli ossari, al netto della struttura e della parete di chiusura, saranno di **dimensioni minime** di lunghezza 701 cm, altezza 30 cm e profondità 30 cm (cfr. **Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24**);
- lo spessore della soletta e **delle pareti** dei loculi deve essere almeno di 10 cm;
- i loculi devono risultare a perfetta tenuta allo scopo di evitare fuoriuscita di gas ed il loro piano deve essere inclinato verso le pareti perimetrali della cappella onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- la quota di calpestio interna della cappella deve essere **di 5 cm. oltre la quota dei marciapiedi**;
- l'ingresso della cappella deve essere posizionato al centro del lato corto **sul fronte del viale principale**, la luce netta dell'ingresso dovrà avere dimensioni comprese tra **1,00 m e 1,20 m e realizzata in ferro battuto o semplice, in alluminio brunito/ bronzato e/o vetro**;
- **l'apertura dell'ingresso può essere realizzata secondo le seguenti modalità :**
 - 2- Solo porta d'ingresso senza sopraluce di dimensioni da mt. 1,00 a 1,20 ed altezza fino a mt. 2,30 (Vedi Figura. n° 1)
 - 3- Porta d'ingresso con sopraluce del tipo continuo a nastro fino all'intradosso del solaio di larghezza da mt. 1,00 a 1,20 compreso eventuali architravi o elementi portanti intermedi dell'infisso rivestito in marmo o del materiale dell'infisso (Vedi Figura n° 2)
 - 4- Porta d'ingresso con sopraluce del tipo continuo a nastro fino alla ipotetica linea di gronda di larghezza da mt. 1,00 a 1,20 compreso eventuali architravi o elementi portanti intermedi dell'infisso rivestito in marmo o del materiale dell'infisso (Vedi Figura n° 3)



figura 1



figura 2

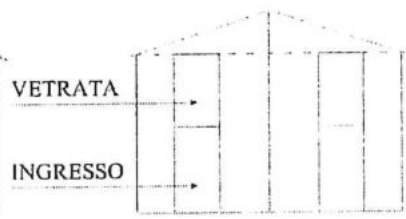


figura 3

- esternamente possono realizzarsi aperture o finestre dal lato libero da loculi o arredi di dimensioni minime in larghezza di 60 cm. e max in altezza di mt. 2,00 dalla zoccolatura in marmo
- all'interno della cappella possono realizzarsi piccoli altarini che non devono pregiudicare la funzionalità della stessa.
- la distribuzione interna dei loculi non deve recare pregiudizio all'uso della cappella;
- l'acqua pluviale deve essere convogliata in un pozzetto d'ispezione e collegato alla fogna;
- vanno seguite le seguenti prescrizioni nei diversi casi di costruzione di cappelle appartenenti ad un'unica struttura e cappelle adiacenti appartenenti a strutture differenti:

Caso a) cappelle adiacenti facenti parte di struttura unica (Vedi figura 4)

- Il tetto va realizzato a doppia falda a copertura delle due cappelle;
- Il muro di confine **centrale** può essere comune **oppure non realizzandolo rendere le due cappelle comunicanti , ma aventi le caratteristiche sia interne che esterne come previste nel presente regolamento.**

Caso b) cappelle adiacenti facenti parte di strutture diverse (Vedi figura 5)

- Le cappelle devono essere edificate a 2,5 cm dal lotto confinante;
- Il concessionario della cappella costruita successivamente ha l'obbligo di chiudere l'intercapedine di 5 cm con scossalina o simile (Vedi figura 5)

b) Composizione e decoro

- Nelle cappelle possono essere realizzati un massimo di 8 loculi e **minimo 2** ossari o comunque in numero come previsto dalle normative vigenti;
- I loculi vanno disposti o **sui lati lunghi fronteggianti** o addossati alle pareti ad **“L”** sul lato **lungo e corto** della cappella;
- L'ingresso alla cappella deve affacciare sui viali principali (come mostrato in figura 6);



figura 4



figura 5

- La porta d'ingresso avrà un'altezza compresa tra 2,00 m e **2,30 m**;
 - La porta e la chiusura della rimanente porzione dell'apertura vanno realizzate con ferro **battuto o semplice , in alluminio brunito o bronzato e/o vetro**;
 - Il pavimento deve essere realizzato in marmo;
 - I loculi e gli ossari devono essere ornati con marmi;
 - Il rivestimento esterno della facciata **principale** va eseguito sull'intera superficie e deve essere realizzato in marmo bianco o in **pietra di colorazione chiara con i risvolti laterali di mt. 0,50**; il rivestimento esterno delle rimanenti pareti va realizzato con le seguenti modalità :
- 1- Interamente in marmo bianco o in **pietra di colorazione chiara come la facciata**
 - 2- Con una zoccolatura in marmo bianco o in **pietra di colorazione chiara** per un'altezza minima di 90 cm e completato con intonaco e pittura in colori chiari tenui;
- Le cappelle devono risultare di aspetto semplice e consono al luogo;

- Per la composizione ed il decoro delle cappelle valgono le medesime disposizioni riportate dagli 121 -122-123-124 del presente regolamento;

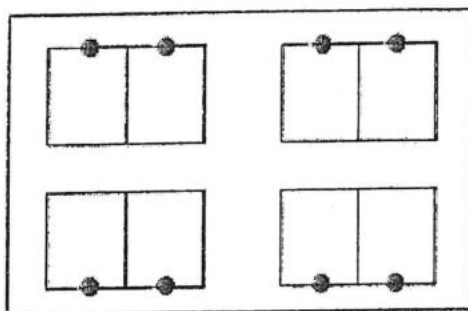


Figura n° 6 Possibile collocazione

Art. 136 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

L'inizio dei lavori nel caso di costruzione di un monumentino funerario è subordinato al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione stabilito mediante Delibera di Giunta Comunale n°300/2010; detto versamento potrà in seguito essere adeguato ovvero aggiornato con ulteriore delibera della giunta comunale.

Art. 137 Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.

I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

Art. 138 Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari consentiti.

In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni del Cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

I materiali e i manufatti devono essere introdotti al Cimitero in condizioni d'immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del Cimitero.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 139
Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Cimitero è così fissato:

- a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (ovvero 17,30 orario estivo).

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dalla Dirigenza.

Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc.

Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione della Dirigenza.

I suddetti orari potranno essere variati con "ordinanza" o con "disposizione del Capo Area".

Art. 140
Vigilanza

L'Ufficio Urbanistica e Edilizia vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati.

Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte della Dirigenza dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio accerta, la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con allegato certificato di collaudo con visto del Genio Civile di Caserta per avvenuto deposito così come previsto dal Regolamento Edilizio Cimiteriale vigente .

Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

Art. 141
Opere costruite in difformità

Il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre la rimozione delle opere costruite in violazione del presente, del Regolamento Edilizio Cimiteriale approvato con Delibera n°53 del 23/12/2011 dal Consiglio Comunale e del permesso di costruire concesso.

Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

Art. 142
Sanzioni imprenditoriali

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione - sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
- seconda violazione - sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
- terza violazione - sospensione lavorativa per un periodo di tre anni;

il tutto mediante disposizione del Dirigente i Servizi Cimiteriali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I
REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

Art. 143
Registro delle concessioni

Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune.

A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 144
Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 145
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in conformità a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti passati sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di

Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della L. n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L. R. Campania n.20/2006, della L. R. Campania n.2/21.01,2010 art. 75, e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 146

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

Art. 147

Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 148

Sepulture private pregresse

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 149

Contratti non ancora stipulati

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso.

La durata della concessione sarà quella prevista dal presente regolamento a partire (se presente) dalla data di occupazione del loculo.

Art. 150
Termini per presentazione istanze

Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art. 151
Contabilità

Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'Amministrazione comunale tramite versamento sul conto corrente postale e descritte, in entrata, su apposito capitolo di bilancio.

Le tariffe per le operazioni cimiteriali, sono di seguito allegate; le stesse potranno a discrezione dell'amministrazione comunale, adeguate mediante delibera di Giunta Comunale. I proventi di cui al precedente comma sono vincolati a spese relative alla manutenzione, al miglioramento e all'ampliamento dei servizi stessi.

QUADRO TARIFFARIO

Come stabilito dalle norme vigenti in particolare dalla Legge 26/2001 le prestazioni di polizia mortuaria sono da ritenersi servizi a domanda individuale a titolo oneroso.

Altresì, per conseguire la razionalizzazione e la sostenibilità dei costi relativi al servizio cimiteriale, il Comune individua i criteri e le modalità per la formazione delle tariffe per i servizi cimiteriali.

a) Tariffe per le prestazioni di Polizia Mortuaria;

b) Canone annuale per le attività di decoro e manutenzione ordinaria conservativa da imputarsi in ragione delle superfici e/o dei manufatti in concessione.

Il quadro tariffario costituisce parte integrante e complementare del regolamento di Polizia Mortuaria potrà essere modificato e/o integrato con provvedimento di G.M.

a) Inumazione

(operazione di scavo, interrimento salma e livellamento del solco) € 110,00

b) Esumazioni

(operazione di scavo con recupero resti mortali e loro collocazione in loculo, livellamento del solco) € 150,00 - con reinterro maggiorazione € 30,00

c) Tumulazione

(collocamento feretro nel manufatto e chiusura del tumulo con muratura secondo le disposizioni dell'art. 45 del locale regolamento di P.M.) € 100,00

d) Estumulazione

(operazioni di apertura tumulo e apertura del feretro con prelievo resti mortali e loro collocazione in loculo) € 180,00

e) Deposizione ceneri in cellette

(collocamento ceneri nel manufatto e chiusura celletta cineraria) € 40,00

f) Traslazioni

(operazione di spostamento di resti mortali) € 50,00

g) Traslazioni

(operazione di spostamento di salma tumulata e trasferimento da loculo a loculo) € 110,00

h) Escavazione fossa € 130,00

i) Dispersione ceneri € 25,00

CANONE CONVENZIONALE ANNUO

1) Loculo in nicchiaio € 9,00

2) Fossa in campo € 9,00

3) Loculo in Manufatto (edicole,cappelle gentilizie,ecc) € 4,00

4) Fossa in Manufatto (edicole,cappelle gentilizie,ecc) € 4,00

Le seguenti tariffe saranno adeguate annualmente secondo l'indice ISTAT

Trasporti funebri a carico Comune

Per solo trasporto salma (disposto dall'Autorità Giudiziaria) € 500,00 (IVA comp.);

Per funerale completo (per meno ambienti) € 500,00 (IVA comp.).

ALLEGATO B

CODICE PER I TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI

(da allegare all'istanza da inoltrare al Sindaco)

I servizi di onoranze funebri prestati dalla sottoscritta impresa funebre si distinguono in:

- 1) Funerali con prestazioni standardizzate;**
- 2) Funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori richieste del cliente;**
- 3) Funerali con prestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2.**

Per i funerali con prestazioni standardizzate, la sottoscritta impresa funebre si impegna ad applicare i prezzi di cui all'Art. 43 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, pubblicizzati all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative.

Detti tipi di funerale vengono così identificati in relazione alle prestazioni rese e dalle forniture effettuate:

1.1 Funerali di tipo economico da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre,
- Cofano economico in legno, conforme alla legge,
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro,
- Sosta prolungata per particolare onoranze in ambito religioso o civile,
- Diritti di agenzia per il disbrigo delle pratiche.

Totale euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di cui per il solo trasporto euro 300,00.

1.2 Funerali di tipo economico da tumulazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre,
- Cofano economico in legno, conforme alla legge,
- Cassa metallica interna alla cassa di legno, conforme alla legge,
- Prestazione personale per sigillatura del cofano metallico,
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro,
- Sosta prolungata per particolare onoranze in ambito religioso o civile,
- Diritti di agenzia per il disbrigo delle pratiche.

Totale euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) di cui per il solo trasporto euro 300,00.

1.3 Funerali di tipo medio da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre,
- Cofano di tipo medio in legno noce o similare, conforme alla legge,
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro,
- Sosta prolungata per particolare onoranze in ambito religioso o civile,
- Diritti di agenzia per il disbrigo delle pratiche.

Totale euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) di cui per il solo trasporto euro 600,00.

1.4 Funerali di tipo medio da tumulazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre,
- Cofano di tipo medio in legno noce o similare, conforme alla legge,
- Cassa metallica interna alla cassa di legno, conforme alla legge
- Prestazione personale per sigillatura del cofano metallico
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro,
- Sosta prolungata per particolare onoranze in ambito religioso o civile,
- Diritti di agenzia per il disbrigo delle pratiche.

Totale euro 2050,00 (duemilacinquanta/00) di cui per il solo trasporto euro 600,00.

1.5 Trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre,
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro,
- Sosta prolungata per particolare onoranze in ambito religioso o civile,
- Diritti di agenzia per il disbrigo delle pratiche, se occorrente.

Totale euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di cui per il solo trasporto euro 500,00.

1.6 Trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre,
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro,
- Sosta prolungata per particolare onoranze in ambito religioso o civile,
- Diritti di agenzia per il disbrigo delle pratiche, se occorrente.

Totale euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) di cui per il solo trasporto euro 600,00.

1.7 Servizi funebri con tipo carro funebre e tipo di cassa funebre diversi dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, sono riportati nel listino prezzi generale depositato.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0260160 15/04/2016 10,45

Mitt. : 520483 UOD Provanz.no igiene sanit-pr...

Dest. : COMUNE DI CASALUCE - AREA TECNICA URBANISTICA

Classifica : 52.4. Fascicolo : 139 del 2016



Al Comune di Casaluce
Area Tecnica - Urbanistica e LL.PP.
Via Salvador Allende n. 4
81030 Casaluce (CE)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale:
Parere Consulta Regionale.

In riferimento alla v.s. nota prot. n. 3276 del 31/03/2016 acquisita al prot. n. 223871 di questa Direzione Generale in data 01/04/2016, si comunica che il regolamento di Polizia Mortuaria è stato esaminato dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 06/04/2016.

Come previsto dalla L.R. 12/01 Capo IV art. 9 comma 3, la Consulta Regionale ha espresso il proprio parere ed osservazioni, trasmesse con nota prot. n. 077/U/Consulta del 12/04/2016, che si rimettono in allegato alla presente.

Tanto per il seguito di Vs. competenza.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE

M. Muto

P. Oliviero



Regione Campania
Consulta delle Attività Funebri e Cimiteriali
Istituita dalla Legge Regionale 12/2001 s.m.i.
presso Assessorato alla Sanità – Centro Direzionale Isola C3 - Napoli

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI CASALUCE (CE) – allegato " D " al verbale del 06-04-2016.

**NOTA DATATA 31/03/2016 PROT. N. 3276 INVIATA DAL COMUNE DI CASALUCE (CE)
AVENTE AD OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.**

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Casaluce (CE) – è composto da n. 151 articoli.

Dopo attenta lettura e valutazione dei contenuti dei singoli articoli del Regolamento la Consulta sprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Legge Regionale 24/11/2001, n.12.

Visto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

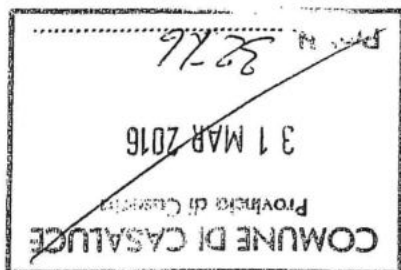
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA



Spett. Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Tutela della Salute

ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto: Regolamento Polizia Mortuaria Comunale

In allegato si rimette Regolamento Polizia Mortuaria Comunale con le modifiche di cui alla Vs. nota del prot. 2015 0704928 del 20/10/2015 ricevute in data 9/11/2015 prot. n. 11710.

Si invita ad un cortese e sollecito riscontro

Casaluce 31/03/2016

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP

RESPONSABILE AREA TECNICA

URBANISTICA E L.L.P.P.

Ing. Ferdinando Materazzo

FR
21/04/2016
F. Materazzo

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to PAGANO NAZZARO

Il Segretario Generale
f.to Carmela BARBIERO

Referto di pubblicazione

Prot. n°

4794-

Il Responsabile del Servizio Segreteria

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 5/9/2016 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

Il Funzionario Responsabile

f.to Avv. Ludovico Di Martino

Per copia conforme all'originale

Lì,

5/9/2016

Il Funzionario Responsabile

Avv. Ludovico Di Martino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 28/8/2016 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì

5/9/2016

Il Funzionario Responsabile

f.to Avv. Ludovico Di Martino